

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato all'attuazione della decisione-quadro del Consiglio 2003/568/GAI in materia di corruzione nel settore privato, in ossequio alla delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015).

La necessità di provvedere all'attuazione della decisione-quadro in esame nasce dall'esigenza, più volte evidenziata dalla Commissione europea, di conformarsi ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, che prevedono l'introduzione rispettivamente delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato, richiamate nei lavori della Commissione Greco sulla corruzione.

La fattispecie della corruzione tra privati è prevista dall'articolo 2635 del codice civile, a norma del quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena è prevista a carico di chi dà o promette danaro o altre utilità.

Rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie della corruzione tra privati richiesti dalla delega, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della decisione quadro, l'art. 2635 del codice civile configura la stessa come reato proprio, esclusivamente a carico di soggetti aventi posizioni apicali nella società, escludendo tutti coloro che prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nella società. La norma non contempla, inoltre, l'offerta e la sollecitazione di un indebito vantaggio ed omette il riferimento agli intermediari.

Il presente schema di decreto legislativo mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione-quadro, così come recepite nei principi di delega, di cui agli artt. 2 (che definisce come illecito penale le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato), 3 (istigazione), 4 (sanzioni), 5 e 6 (responsabilità delle persone giuridiche e relative sanzioni).

Nello specifico, lo schema di decreto legislativo si compone di tre titoli e di sette articoli.

L'art. 1, contenuto nel titolo I relativo alle disposizioni generali, declina l'oggetto dello schema di decreto legislativo, che è rappresentato dall'attuazione nell'ordinamento interno delle disposizioni della decisione quadro



2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

Il titolo II dello schema di decreto, relativo alle modifiche della disciplina della corruzione tra privati, comprende gli articoli da 2 a 6.

L'articolo 2 modifica la rubrica del titolo XI del libro V del codice civile, aggiungendo la dicitura "altri enti privati", in allineamento con la nuova formulazione dell'art. 2635 del codice civile di cui all'articolo 3 dello schema di decreto.

L'articolo 3 modifica la fattispecie incriminatrice del reato di corruzione tra privati. Esso interviene sull'articolo 2635 del codice civile, piuttosto che inserire la predetta fattispecie nel codice penale, in ossequio alla previsione contenuta nel punto a) della delega, che impone di tenere conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti.

Coerentemente con la struttura del reato di cui all'articolo 2635 del codice civile, vengono modificati il primo e il terzo comma.

In particolare, il primo comma relativo alla corruzione passiva, nella nuova formulazione, include tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, in coerenza con il principio generale in materia di reati societari, di cui all'articolo 2639 del codice civile, relativo all'estensione delle qualifiche soggettive al soggetto qualificato dalla giurisprudenza come "amministratore di fatto". Il terzo comma, relativo all'ipotesi speculare della corruzione attiva, prevede la punibilità allo stesso titolo del soggetto "estraneo", ovvero di colui che, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, riguardante quest'ultimo all'ipotesi in cui il fatto sia commesso da chi è soggetto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al primo comma.

Vengono ulteriormente ampliate, in ossequio ai principi di delega, le condotte attraverso cui si perviene all'accordo corruttivo, includendo nella corruzione passiva anche la sollecitazione del danaro o altra utilità non dovuti da parte del soggetto "intranco", qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo mediante promessa o dazione di quanto richiesto; ed estendendo altresì la fattispecie di corruzione attiva all'offerta delle utilità non dovute da parte dell'estraneo, qualora essa venga accettata dal soggetto "intranco". Inoltre, tra le modalità della condotta, sia nell'ipotesi attiva che in quella passiva, viene prevista la commissione della stessa per interposta persona, che dà luogo, ai sensi dell'articolo 110 del codice penale, anche alla responsabilità dell'intermediario medesimo.

Si segnala, inoltre, che, in attuazione della delega e in ossequio alla nozione allargata di "persona giuridica" contenuta nella decisione quadro, relativa a qualsiasi soggetto giuridico collettivo di natura privata, nella riformulazione



della fattispecie incriminatrice si fa riferimento all'appartenenza dell' "intraneo" a "società o enti privati".

La finalità di entrambe le condotte, attiva e passiva, viene individuata nel compimento o nell'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà posti a carico dell' "intraneo", con esclusione della fattispecie di corruzione impropria, ovvero finalizzata al compimento di atti del proprio ufficio.

Infine, viene modificato il sesto comma dell'art. 2635 del codice civile, mediante l'aggiunta delle parole "o offerte", all'espressione "utilità date o promesse", al mero fine di coordinare il quinto comma relativo alla confisca, come introdotto dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, attuativo della direttiva n. 2014/42, con la nuova configurazione della fattispecie incriminatrice.

L'articolo 4 dello schema di decreto introduce l'articolo 2635 *bis* del codice civile, che prevede la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati, sia dal lato attivo (primo comma), che dal lato passivo (secondo comma). In particolare, il primo comma sanziona chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto "intraneo", affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il secondo comma prevede la punibilità dell' "intraneo", che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Per evidenti ragioni di proporzionalità, la pena prevista per l'ipotesi base dovrà essere ridotta di un terzo. Si procede anche in questo caso a querela della persona offesa.

L'ipotesi del favoreggiamento non è stata espressamente prevista per il reato di corruzione tra privati, in quanto già disciplinata in via generale dal codice penale negli articoli 378 (Favoreggiamento personale, che punisce chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti) e 379 (Favoreggiamento reale, che punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 *bis* e 648 *ter* aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato).

L'articolo 5 dello schema di decreto introduce l'articolo 2635 *ter* del codice civile, relativo alle pene accessorie, prevedendo che la condanna per i reati di cui all'articolo 2635 e all'articolo 2635 *bis* importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 *bis* del codice penale, e dunque a prescindere dai limiti sanzionatori previsti dalla disposizione generale.

L'articolo 6 modifica l'articolo 25 *ter* lettera s *bis*) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento al profilo della responsabilità delle persone giuridiche in relazione al delitto di corruzione tra privati, stabilendo, per l'ipotesi



di corruzione prevista dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, per quella di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Al riguardo si osserva che i principi e criteri di delega di cui all'art. 19 della legge di delegazione europea 170/2016, in particolare la lett. e) di tale articolo, dispongono che sia prevista la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati. Tale statuizione, letta alla luce degli ulteriori principi di delega e della decisione quadro, depone per l'inclusione anche dell'istigazione, quale modalità di realizzazione del delitto di corruzione tra privati, tra le ipotesi in ordine alla quale prevedere la responsabilità amministrativa dell'ente di appartenenza del corruttore.

La minore gravità di detti casi giustifica una sanzione meno severa rispetto a quella prevista per la fattispecie base.

Non si è invece ritenuto di estendere la responsabilità dell'ente per i delitti di favoreggiamento in relazione alla corruzione tra privati da parte dell'estraneo di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c., attesa la mancata previsione di tale ipotesi nei principi di delega contenuti nella legge n. 170/2016. Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata, infatti, facendo esclusivo riferimento al reato di corruzione tra privati, non consente tale estensione, atteso che trattasi di autonome fattispecie criminose, aventi diverso oggetto giuridico.

Si segnala, poi, che l'articolo 25 ter comma 1 del predetto decreto legislativo, è stato modificato dall'articolo 12, comma 1, lett. a), della legge 27 maggio 2015, n. 69, nel senso che, in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie enunciate di seguito. Invero, l'ambito soggettivo della responsabilità dell'ente per questo tipo di reati è stato esteso pure a coloro che non rivestono posizioni apicali, eliminando anche il riferimento all'omessa vigilanza in conformità agli obblighi connessi alle funzioni svolte dai soggetti preposti, previsto nell'originaria formulazione.

La formulazione odierna appare esaustiva, essendo comunque i criteri di imputazione della responsabilità riconducibili agli ordinari parametri già compiutamente disciplinati agli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 231/2001, che sanciscono in via generale la responsabilità dei soggetti in posizione apicale e non apicale dell'ente, e l'assunzione di adeguati modelli organizzativi nell'ente come causa di esclusione della responsabilità per omessa vigilanza.

Nel titolo III relativo alle disposizioni finali, è incluso l'articolo 7, che prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si segnala, infine, che l'articolo 7 della decisione quadro relativo alla competenza, non necessita di trasposizione, essendo la materia regolata in via generale dagli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 del codice penale.



Il paragrafo 1 lettera a) trova attuazione nell'articolo 6 codice penale, il quale stabilisce che chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana e che il reato si considera tale, quando l'azione o l'omissione è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato, ovvero quando in esso si è verificato l'evento.

Il paragrafo 1 lettera b) trova attuazione nell'articolo 9 secondo comma del codice penale, che dispone che se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di durata inferiore nel minimo a tre anni, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Quanto all'ipotesi di cui al paragrafo 1 lettera c), relativo al reato commesso a vantaggio di una persona giuridica la cui sede principale è situata nel territorio di detto Stato membro, essa non trova applicazione nel nostro ordinamento, nel rispetto di quanto previsto nel successivo paragrafo 2, ai sensi del quale uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le norme sulla competenza, e in particolare, quelle di cui al paragrafo 1 lettera b) e c).

Relativamente a tale ipotesi, trova applicazione il paragrafo 4 dell'articolo 7, a norma del quale gli Stati membri che decidono di applicare il paragrafo 2 ne informano il segretariato generale e la Commissione e specificano, se necessario, per quali casi o circostanze specifici si applica la decisione.



**DECRETO ATTUATIVO DELLA DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL
CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA
CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO**

Tabella di concordanza

DECISIONE QUADRO	Legislazione Nazionale e commenti	norme di recepimento e valutazioni conclusive
Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente decisione quadro si intende per: - "persona giuridica", qualsiasi ente così definito a norma del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche, - "violazione di un dovere", ciò che è inteso come tale ai sensi del diritto nazionale. La nozione di violazione di un dovere nel diritto nazionale comune copre almeno qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un'obbligazione legale o, se del caso, una violazione di normative professionali o di istruzioni professionali applicabili nell'ambito dell'attività di una "persona" che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato.	c.c. art. 11. Persone giuridiche pubbliche. Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico c.c. art. 12. Persone giuridiche private. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto. c.c. art. 13. Società. Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V. L'art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ha così disposto: «Art. 1. Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica. 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato	Non necessita di trasposizione. Tutte le definizioni contenute nell'art. 1 sono presenti nell'ordinamento. Gli articoli 11, 12 e 13 del codice civile, nonché l'articolo 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, contengono le definizioni relative alle persone giuridiche. Quanto alla nozione di 'violazione di un dovere', essa è contenuta in forma analoga nell'articolo 319 del codice penale, relativa alla corruzione in ambito pubblicistico, che fa riferimento a un "atto contrario ai doveri di ufficio". Essa è stata oggetto di una consolidata e copiosa evoluzione giurisprudenziale, che riferisce la nozione di atto di ufficio a una vasta gamma di comportamenti umani effettivamente o potenzialmente riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale, sicché la violazione dello stesso fa riferimento a qualsiasi comportamento del pubblico ufficiale che sia in contrasto con norme giuridiche, con istruzioni di servizio e che comunque violi quegli specifici doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere osservati da chiunque eserciti una pubblica funzione. Si tratta di una nozione molto elastica, che comprende tutte le ipotesi esplicitate nella definizione di "violazione di un dovere" contenuta nell'articolo 1 della decisione quadro e che, pertanto, si adatta perfettamente anche al reato di corruzione tra privati.

dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.

6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere



	concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda. 8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni. 10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.». c.p. art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	
Articolo 2 Corruzione attiva e passiva nel settore privato	c.c. art. 2635. Corruzione tra privati. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli	Art. 2 (Modifiche alla rubrica del titolo XI, del libro V, del codice civile)



1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le seguenti condotte intenzionali costituiscano un illecito penale allorché sono compiute nell'ambito di attività professionali:

a) promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere;

b) sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere.

2. Il paragrafo 1 si applica alle attività professionali svolte nell'ambito di entità a scopo di lucro e senza scopo di lucro.

3. Uno Stato membro può dichiarare di volere limitare l'ambito di applicazione del paragrafo 1 alle condotte che comportano, o potrebbero comportare, distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali.

4. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 3 sono comunicate al Consiglio all'atto dell'adozione della presente decisione quadro e sono valide per cinque anni a decorrere dal 22 luglio 2005.

5. Il Consiglio riesamina

amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

1. La rubrica del titolo XI, del libro V, del codice civile, è così sostituita:

«Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di altri enti privati».

Art. 3

(Modifiche all'articolo 2635 del codice civile)

1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi svolge attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.»;

c) al sesto comma le parole «utilità date o promesse» sono sostituite dalle seguenti: «utilità date, promesse o offerte».

COMMENTI:

La nuova formulazione dell'art. 2635 del codice civile, primo comma, trasfonde l'ipotesi di corruzione passiva *sub* articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della decisione quadro.

La nuova formulazione dell'art.

questo articolo in tempo utile anteriormente al 22 luglio 2010 onde valutare se sia possibile prorogare le dichiarazioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 3

Istigazione e favoreggiamento

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a fare sì che l'istigazione ai tipi di condotta di cui all'articolo 2 e il loro favoreggiamento siano puniti come reato.

2635 del codice civile, terzo comma, trasfonde l'ipotesi di corruzione attiva *sub* articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione quadro.

Quanto al paragrafo 2, risulta trasposto nel riferimento all'appartenenza dei soggetti qualificati a società o enti privati. In attuazione del paragrafo 3, nell'articolo 2635 quarto comma è disciplinata un'aggravante, nel caso di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Viene inoltre modificato il sesto comma dell'art. 2635 del codice civile, mediante l'aggiunta delle parole "o offerte", all'espressione "utilità date o promesse", al mero fine di coordinare il quinto comma relativo alla confisca, come introdotto dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, attuativo della direttiva n. 2014/42, con la nuova configurazione della fattispecie incriminatrice.

Si fa presente che l'articolo 2 dello schema di decreto modifica la rubrica del titolo XI, del libro V, del codice civile, aggiungendo la dicitura "altri enti privati" all'originaria formulazione "disposizioni penali in materia di società e di consorzi", per esigenze di armonizzazione con la nuova formulazione dell'articolo 2635 del codice civile, il cui ambito si estende a tutti gli enti privati.

Art. 4

(Articolo 2635-*bis* del codice civile)

1. Dopo l'articolo 2635 del codice civile è aggiunto il seguente:

«Art. 2635- *bis* (Istigazione alla corruzione tra privati) - Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non

		dovuti agli amministratori, ai direttori generali, al dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, al dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.». L'ipotesi del favoreggiamento non è stata espressamente prevista per il reato di corruzione tra privati, in quanto già disciplinata in via generale dal codice penale negli articoli 378 (<i>Favoreggiamento personale</i>, che punisce chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità o a
--	--	--

		sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti) e 379 (<i>Favoreggiamento reale</i>, che punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato).
Articolo 4 Sanzioni 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli articoli 2 e 3 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui all'articolo 2 siano passibili di pene privative della libertà di durata massima compresa almeno tra uno e tre anni. 3. Ciascuno Stato membro adotta, in conformità con i propri principi e norme costituzionali, le misure necessarie per assicurare che, qualora una persona fisica collegata a una determinata attività commerciale abbia ricevuto una condanna per le condotte di cui all'articolo 2, essa sia temporaneamente interdetta, se del caso e perlomeno qualora occupasse una posizione dirigenziale in una società nell'ambito dell'azienda interessata, dall'esercizio di detta specifica attività commerciale o altra comparabile, in una posizione e in una capacità simili, se i fatti accertati danno motivo di ritenere che vi sia un chiaro rischio di abuso di posizione o abuso d'ufficio per corruzione attiva o passiva.		Con riferimento alle pene principali si richiamano gli articoli 2635 e 2635 bis del codice civile sopra riportati. Con riguardo alle pene accessorie si riporta di seguito l'articolo 5 in attuazione dell'articolo 4 paragrafo 3: Art. 5 (Articolo 2635-ter del codice civile) 1. Dopo l'articolo 2635 bis è aggiunto il seguente: «Art. 2635-ter (Pene accessorie) - La condanna per i reati di cui all'articolo 2635 e all'articolo 2635 bis importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 bis del codice penale.»



Articolo 5 Responsabilità delle persone giuridiche 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili degli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale occupi una posizione dirigente in seno alla persona giuridica, basata: a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica. 2. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione di un illecito del tipo menzionato agli articoli 2 e 3 a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. 3. La responsabilità della persona giuridica ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'azione penale contro le persone fisiche che siano autori, istigatori o complici di un illecito del tipo menzionato agli articoli 2 e 3.	Art. 25-ter. Reati societari (In vigore dal 14 giugno 2015). 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; [c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote; f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo	L'articolo 25 ter comma 1 del decreto legislativo n. 231/2001 è stato modificato dall'articolo 12, comma 1, lett. a), della 27 maggio 2015, n. 69, nel senso che, in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie in esso enunciate. Invero, l'ambito soggettivo della responsabilità dell'ente per questo tipo di reati è stato esteso anche a coloro che non rivestono posizioni apicali, eliminando anche il riferimento all'omessa vigilanza in conformità degli obblighi connessi alle funzioni svolte dai soggetti preposti, previsto nell'originaria formulazione. L'attuale formulazione appare esaustiva, atteso che i criteri di imputazione della responsabilità sono riconducibili ai parametri già compiutamente disciplinati in via generale dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 231/2001, che sanciscono la responsabilità dei soggetti in posizione apicale e non apicale dell'ente. Tali norme stabiliscono inoltre che l'assunzione di determinati modelli organizzativi nell'ente costituisca causa di esclusione della responsabilità per omessa vigilanza. Non si è data attuazione al paragrafo 3 in quanto nell'ordinamento italiano la responsabilità penale è sempre personale e, nel caso in cui la condotta del soggetto agente integri reato, il medesimo è sempre perseguibile, a prescindere dalla sussistenza di una eventuale responsabilità dell'ente di appartenenza.
---	---	---

	2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del	
--	---	--



	codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.	
Articolo 6 Sanzioni per le persone giuridiche 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti sanzioni pecuniarie di natura penale o non penale, ed eventualmente altre sanzioni, tra cui: a) l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico; b) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;		Art. 6 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) 1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) L'articolo 25 <i>ter</i> comma 1 lett. s-bis) è così sostituito: «s bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, e nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».

c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria o d) provvedimenti giudiziari di liquidazione. 2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la persona giuridica dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, sia passibile di sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.		
Articolo 7 Competenza 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per definire la sua competenza per quanto riguarda gli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 commessi: a) interamente o in parte nel suo territorio; b) da un suo cittadino, o c) a vantaggio di una persona giuridica la cui sede principale è situata nel territorio di detto Stato membro. 2. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le norme di competenza di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), allorché l'illecito è stato commesso al di fuori del suo territorio. 3. Gli Stati membri che, in virtù delle loro legislazioni nazionali, non consegnano ancora i propri cittadini, adottano le misure necessarie per stabilire la propria competenza rispetto agli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 commessi da loro cittadini al di fuori del territorio nazionale. 4. Gli Stati membri che decidono di applicare il paragrafo 2 ne informano il segretariato generale e la	c.p. art. 4. Cittadino italiano. Territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato. Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera. c.p. art. 6. Reati commessi nel territorio dello Stato. Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.	La norma non necessita di attuazione, essendo la materia regolata in via generale dagli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 del codice penale. Il paragrafo 1 lettera a) trova attuazione nell'articolo 6 codice penale, il quale stabilisce che chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana e che il reato si considera tale, quando l'azione o l'omissione è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato, ovvero quando in esso si è verificato l'evento. Il paragrafo 1 lettera b) trova attuazione nell'articolo 9 secondo comma del codice penale, che dispone che se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di durata inferiore nel minimo a tre anni, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Quanto all'ipotesi di cui al paragrafo 1 lettera c), essa non trova applicazione nel nostro ordinamento, nel rispetto di quanto previsto nel successivo paragrafo 2, ai sensi del quale uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le norme sulla competenza, e in particolare, quelle di cui al paragrafo 1 lettera b) e c). Il paragrafo 4 non necessita di trasposizione.



Commissione e specificano, se necessario, per quali casi o circostanze specifici si applica la decisione.	c.p. art. 7. Reati commessi all'estero. E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1. delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana. c.p. art. 9. Delitto comune del cittadino all'estero. Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno	
--	---	--

	straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto .	
Articolo 8 Abrogazione L'azione comune 98/742/GAI è abrogata.		L'articolo 8 non necessita di trasposizione.
Articolo 9 Attuazione 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro anteriormente al 22 luglio 2005. 2. Entro la stessa data gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla base di una relazione redatta a partire da tali informazioni e di una relazione scritta trasmessa dalla Commissione, il Consiglio esamina anteriormente al 22 ottobre 2005 in quale misura gli Stati membri si siano conformati alle disposizioni della presente decisione quadro.		L'articolo 9 non necessita di trasposizione.
Articolo 10 Applicazione territoriale La presente decisione quadro si applica a Gibilterra.		L'articolo 10 non necessita di trasposizione.
Articolo 11 Entrata in vigore La presente decisione quadro		L'articolo 11 non necessita di trasposizione.

entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.		
---	--	--



RELAZIONE TECNICA

Il decreto legislativo in esame si propone di dare attuazione alla decisione - quadro del Consiglio 2003/568/GAI in materia di corruzione nel settore privato, in ossequio alla delega contenuta nell'art. 19 della legge 12 agosto 2016, n.180 (Legge di delegazione europea).

Al riguardo, si evidenzia che l'attuazione prospettata nasce dall'esigenza di conformarsi ai principi stabiliti dagli articoli 7 ed 8 della Convenzione penale sulla corruzione stipulata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012, n.110. Gli articoli richiamati prevedono l'introduzione delle fattispecie della corruzione attiva e della corruzione passiva nel settore privato. Il provvedimento in oggetto è finalizzato a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione - quadro in tema di definizione quale illecito penale di condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato, in tema di istigazione e di responsabilità e in tema di responsabilità delle persone giuridiche e relative sanzioni. Si segnala, in particolare, che la nozione allargata di "persona giuridica" contenuta nella decisione - quadro, relativa a qualsiasi soggetto giuridico collettivo di natura privata, nella riformulazione della fattispecie fa altresì riferimento all'appartenenza della figura dell'intraneo a "società o enti privati".

Il provvedimento consta di sette articoli, il primo dei quali contiene la declinazione dell'oggetto del medesimo.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 .

(Oggetto)



La disposizione esplica l'oggetto dello schema di decreto, che è rappresentato dalla attuazione nell'ordinamento interno delle disposizioni della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 in tema di lotta alla corruzione tra privati.

La disposizione riveste carattere delimitativo della materia oggetto del provvedimento non comportando, perciò, alcun effetto di carattere finanziario.

TITOLO II

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Articolo 2.

(Modifiche alla rubrica del titolo XI, del libro V, del codice civile)

Viene apportata una modifica alla rubrica del titolo XI, del libro V, del codice civile relativo alle società cui viene aggiunta la dicitura relativa agli enti privati, in allineamento con la nuova formulazione dell'articolo 2635 c.c. che, dunque, risulta attualmente essere "Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e altri enti privati".

La disposizione riveste carattere ordinamentale della materia oggetto del provvedimento non comportando, perciò, alcun effetto di carattere finanziario.

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 2635 del codice civile)

L'articolo interviene sull'articolo 2635 c.c. in tema di corruzione tra privati, di cui vengono modificati il primo ed il terzo comma. In particolare, al primo comma viene introdotto il concetto di corruzione passiva, la quale include tra gli autori di reato, oltre che coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, e ciò, in coerenza con la previsione dell'articolo 2639 c.c. relativo alla estensione delle qualifiche al soggetto identificato quale "amministratore di fatto". Al terzo comma viene introdotta l'ipotesi di corruzione attiva che prevede la punibilità allo stesso titolo del soggetto "estraneo", ovvero, colui che, anche per interposta



persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti a persone indicate nel primo e secondo comma, quest'ultimo, relativo alla ipotesi i cui il fatto sia commesso da chi è soggetto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto di cui al primo comma.

Con l'introduzione delle nuove fattispecie viene, altresì, operato un ampliamento delle condotte cui si perviene all'accordo corruttivo e individuate anche nella sollecitazione di denaro o altra utilità qualora non dovuti da parte del soggetto "intranco" e quale premessa dell'accordo corruttivo, nonché l'ulteriore introduzione, tra le modalità della condotta di commissione, di quella "per interposta persona", dando così luogo alla ipotesi di responsabilità per lo stesso intermediario.

Inoltre, viene estesa la fattispecie incriminatrice e la correlata ipotesi sanzionatoria anche a coloro che nell'ambito organizzativo dell'ente o della società esercitano a qualsiasi titolo funzioni di direzione differenti rispetto a quelle apicali già menzionate al primo comma dell'articolo in esame.

Infine, viene modificato il sesto comma dell'art. 2635 del codice civile, mediante l'aggiunta delle parole "o offerte", all'espressione "utilità date o promesse", anche al fine di coordinare il quinto comma del citato articolo 2635 c.c., relativo alla confisca, con la nuova configurazione della fattispecie incriminatrice.

La disposizione riveste carattere ordinamentale della materia oggetto del provvedimento, avendo come fine la previsione delle nuove fattispecie così come introdotte in applicazione della delega, non comportando, perciò, alcun effetto di carattere finanziario.

Articolo 4

(Articolo 2635-bis del codice civile)

La previsione introduce l'articolo 2635 - bis del codice civile prevedendo la fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati sia sotto il profilo attivo, di cui al primo comma, con la sanzione per chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; sia sotto il profilo passivo, di cui al secondo comma, con la previsione della punibilità dell'intranco che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento od omissione di atti in



violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata. Si prevede la procedibilità a querela della persona offesa.

La disposizione riveste carattere ordinamentale della materia oggetto del provvedimento, avendo come fine la previsione di una nuova fattispecie in linea di contenuti con l'applicazione della delega, non comportando, perciò, alcun effetto di carattere finanziario.

Articolo 5

(Articolo 2635-ter del codice civile)

La previsione introduce l'articolo 2635 - ter del codice civile relativo alle pene accessorie, prevedendo che la condanna per le fattispecie di cui agli artt. 2635 c.c. e 2635-bis c.c., comporti, in ogni caso, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'art 32 - bis del c.p. titolato "Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

La disposizione riveste carattere ordinamentale della materia oggetto del provvedimento, avendo come fine la previsione di una nuova fattispecie in linea di contenuti con l'applicazione della delega, non comportando, perciò, alcun effetto di carattere finanziario.

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

La disposizione introduce delle modifiche, sotto il profilo sanzionatorio, all'articolo 25 ter - reati societari- del decreto legislativo 8 giugno 2001, n 231 titolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", alla lettera s-bis) relativa al delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, per cui si prevede un innalzamento della sanzione pecuniaria pari al valore compreso tra le quattrocento e le seicento quote nonché l'applicazione di sanzioni interdittive. Analoga previsione viene applicata nell'ipotesi di istigazione alla corruzione di cui al primo comma dell'articolo 2635 bis del codice civile e in riferimento al quale la sanzione pecuniaria viene innalzata all'importo



corrispondente ad un valore compreso tra le duecento e le quattrocento quote. Tale previsione tiene così conto, nei criteri di imputazione delle responsabilità, della particolare responsabilità attribuibile ai soggetti in posizioni apicali e non apicali dell'ente.

La disposizione riveste carattere procedimentale della materia oggetto del provvedimento, avendo come fine l'adeguamento dei profili sanzionatori in linea di contenuti con l'applicazione della delega, non comportando, perciò, alcun effetto di carattere finanziario.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

(Disposizioni finanziarie)

La disposizione prevede l'attuazione del provvedimento senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano alla stessa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo si conferma l'assenza di riflessi negativi per la finanza pubblica recati dal provvedimento. Gli adempimenti di natura procedimentale, a carico dell'amministrazione giudiziaria, comunque di natura istituzionale, potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie.

La verifica della presenza del valore previsto, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della Legge n. 190 del 2012, ha avuto esito:

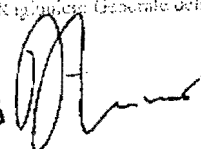


☒ POSITIVO

IL DIRETTORE

Il Reggente Generale dello Stato

15 SET 2016







Ministero della Giustizia
UFFICIO LEGISLATIVO

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA
DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO 2003
RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NEL SETTORE PRIVATO.**

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il
programma di Governo**

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato all'attuazione della decisione-quadro del Consiglio 2003/568/GAI in materia di corruzione nel settore privato, in ossequio alla delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015).

La necessità di provvedere all'attuazione della decisione-quadro in esame nasce dall'esigenza, più volte evidenziata dalla Commissione europea, di conformarsi ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall'Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, che prevedono l'introduzione rispettivamente delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato, richiamate nei lavori della Commissione Greco sulla corruzione.

Un parziale adeguamento alla decisione quadro si era già avuto con precedenti interventi normativi.

In particolare, la formulazione dell'articolo 2635 del codice civile relativo al reato di corruzione tra privati è stata da ultimo riscritta dall'articolo 1, comma 76, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Inoltre, l'articolo 12, comma 1 lett. a), della legge 27 maggio 2015, n. 69, ha modificato l'articolo 25 *ter*, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel senso che, in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie previste.

Con l'odierno schema di decreto legislativo, viene dunque completato il processo di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Lo schema di decreto legislativo si avvale della tecnica della novella legislativa. La scelta appare opportuna nella misura in cui introduce disposizioni che hanno un contenuto specifico, andando a interpolare le disposizioni contenute nel codice civile nonché nelle leggi complementari, riformulando le fattispecie di cui all'articolo 2635 del codice civile (corruzione tra privati), in modo conforme ai principi di delega emessi in attuazione della decisione quadro. Inoltre, lo schema di decreto legislativo inasprisce il trattamento sanzionatorio in ordine alla responsabilità degli enti, e prevede la punibilità anche dell'istigazione alla corruzione tra privati.

La fattispecie della corruzione tra privati è prevista dall'articolo 2635 del codice civile, a norma del quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena è prevista a carico di chi dà o promette danaro o altre utilità. Rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie della corruzione tra privati richiesti dalla delega, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della decisione quadro, l'art. 2635 del codice civile configura la stessa come reato proprio, esclusivamente a carico di soggetti aventi posizioni apicali nella società, escludendo tutti coloro che prestano attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nella società. La norma non contempla, inoltre, l'offerta e la sollecitazione di un indebito vantaggio ed omette il riferimento agli intermediari.

Il presente schema di decreto legislativo mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione-quadro, così come recepite nei principi di delega, di cui agli artt. 2 (che definisce come illecito penale le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato), 3 (istigazione), 4 (sanzioni), 5 e 6 (responsabilità delle persone giuridiche e relative sanzioni).

Si è scelto di intervenire sull'articolo 2635 del codice civile, piuttosto che inserire la predetta fattispecie nel codice penale, in ossequio alla previsione contenuta nel punto a) della delega, che impone di tenere conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti.

Si segnala, in particolare, che viene modificato anche il sesto comma dell'art. 2635 del codice civile, mediante l'aggiunta delle parole "o offerte", all'espressione "utilità date o promesse", al mero fine di coordinare il quinto comma relativo alla confisca, come introdotto dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, attuativo della direttiva n. 2014/42, con la nuova configurazione della fattispecie incriminatrice.

Si evidenzia poi che l'articolo 6 modifica, sotto il profilo sanzionatorio, l'articolo 25 *ter*, lettera *s bis*), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento al profilo della responsabilità delle persone giuridiche in relazione al delitto di corruzione tra privati, nel caso di corruzione prevista dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, prevedendo che si applichi la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote, e nel caso di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 *bis* del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a

quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Si richiama quanto già detto al punto 2 circa l'utilizzo della tecnica della novella, che incide su specifiche disposizioni del codice civile, riformulando la fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 2635 del codice civile, introducendo gli articoli 2635 *bis* e 2635 *ter* del codice civile e modificando l'articolo 25 *ter*, comma 1 lettera *s bis*), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (norme processuali penali) riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva assoluta di legge, non suscettibili di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Si segnala che risulta presentato al Senato il disegno di legge n. 851 "Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato", di iniziativa Giarrusso e altri, in relazione al quale non vi sono state ad oggi attività parlamentari.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Si tratta di una fattispecie di scarsissima applicazione pratica e rispetto alla quale non si ravvisa un numero apprezzabile di sentenze della Corte di Cassazione. Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo ed anzi attua nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nella citata direttiva.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto. Neppure risulta alcun orientamento giurisprudenziale relativo a tale fattispecie.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'Uomo, né constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

La maggior parte degli Stati Membri (ad eccezione della Gran Bretagna, Lettonia, Slovenia e Cipro) ha dato attuazione alla decisione quadro. L'Italia ne ha dato una prima attuazione, con l'introduzione del reato di cui all'articolo 2635 codice civile.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Lo schema attuativo, come si è precedentemente illustrato, non introduce nuove definizioni normative, essendo esaustive quelle già esistenti.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi**

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**

Lo schema di decreto legislativo utilizza la tecnica della novella, come si è già spiegato.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Non sono previste abrogazioni, neppure implicite.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non sono presenti altre deleghe di carattere integrativo o correttivo.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia.



Ministero della Giustizia
UFFICIO LEGISLATIVO

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA
DECISIONE QUADRO 2003/568/GAI DEL CONSIGLIO DEL 22 LUGLIO
2003 RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NEL SETTORE
PRIVATO"**

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato all'attuazione della decisione - quadro del Consiglio 2003/568/GAI in materia di corruzione nel settore privato, in ossequio alla delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015).

Lo schema di decreto legislativo è in sintonia con gli obiettivi perseguiti dalla decisione quadro, che si propone di armonizzare le legislazioni nazionali, definendo i requisiti e i presupposti necessari a garantire la punibilità di comportamenti che arrechino pregiudizio al buon funzionamento e alla trasparenza del mercato e alla fiducia e alle aspettative dei creditori e dei consumatori, ad adeguare il relativo trattamento sanzionatorio ai principi di effettività e di proporzionalità, e ad estendere la responsabilità e i relativi meccanismi sanzionatori alle persone giuridiche e agli enti in generale.

Negli ultimi anni, infatti, a seguito della globalizzazione, si è assistito ad un aumento degli scambi transfrontalieri di merci e servizi. Di conseguenza, i casi di corruzione nel settore privato all'interno degli Stati membri non rappresentano più un problema soltanto nazionale, ma anche transnazionale, affrontato in maniera più efficace mediante un'azione comune a livello dell'Unione europea.

L'obiettivo perseguito dal legislatore europeo con la decisione-quadro in esame è, dunque, ai sensi dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea, quello di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, mediante la prevenzione e repressione della criminalità economica, in particolare della corruzione nel settore privato. E' pienamente sintonica rispetto a tale obiettivo l'evoluzione della normativa interna, che negli ultimi anni ha registrato una crescente attenzione all'esigenza di garanzia del buon funzionamento e della trasparenza del mercato, elaborando nuovi strumenti sanzionatori, per contrastare fenomeni di distorsione della concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali, che ostacolano il corretto sviluppo economico.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo:

Gli obiettivi perseguiti con il presente provvedimento sono sia di natura formale, quale l'adeguamento del diritto nazionale agli atti normativi dell'Unione europea, sia di tipo sostanziale, volti ad una più efficace repressione del fenomeno corruttivo in ambito privato, così completando il percorso di rafforzamento dell'apparato sanzionatorio seguito nel settore della corruzione pubblica.

In particolare l'obiettivo che si intende perseguire:

- nel breve periodo, è quello di adottare a livello di Unione europea una più efficace repressione del fenomeno della corruzione nel settore privato. Allo scopo di contrastare efficacemente tale attività criminosa, è opportuno estendere la punibilità non solo ai soggetti posti in posizione apicale delle società e delle imprese, ma anche a coloro che svolgono attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive, nonché inasprire l'apparato sanzionatorio.

- nel medio e lungo periodo, il recepimento della direttiva rafforzerà il contrasto alla criminalità internazionale e consentirà una maggiore armonizzazione della legislazione interna con quella degli Stati membri dell'Unione europea; di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, e contribuirà al risanamento del tessuto economico e produttivo, incentivando la disponibilità degli operatori economici di altri Paesi a investire nel nostro Paese. Si rafforzerà anche la tutela dell'affidamento dei terzi nella trasparenza e nel buon funzionamento delle imprese.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR:

Le disposizioni di recepimento incidono sulla materia sostanziale, potenziando la fattispecie della corruzione tra privati, sia ampliando il precetto e stabilendo la punibilità dell'istigazione, sia inasprendo il trattamento sanzionatorio, anche con riferimento alla responsabilità degli enti.

Indicatori attendibili per la prescritta verifica saranno tutti i dati statistici relativi alle iscrizioni, alle pendenze e alle sopravvenienze per i reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, gli appartenenti alla magistratura e all'amministrazione della giustizia coinvolti nell'attivazione ed esperimento dei procedimenti relativi al reato di corruzione tra privati.

Tra i soggetti privati, sono interessate le persone condannate, o comunque coinvolte in un procedimento penale, nonché gli appartenenti alle categorie professionali degli avvocati, le parti lese, ovvero i creditori, i risparmiatori, le imprese e gli enti danneggiati.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Non sono state avviate consultazioni precedenti l'intervento in ragione della natura dello stesso, trattandosi di provvedimento normativo il cui ambito è già delimitato con precisione sia dalla direttiva oggetto di attuazione, sia dalla legge di delegazione europea.

L'elevato grado di tecnicità dell'intervento, inoltre, ha indotto a non ritenere efficaci e utili consultazioni con altri soggetti diversi dall'Amministrazione della giustizia, trattandosi di modifiche che incidono sul servizio giustizia, a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini; l'istruttoria, pertanto, ha ricevuto il contributo delle competenze interne al Ministero della giustizia. Si osserva, infine, che comunque l'adozione dei testi dei decreti legislativi presuppone sempre un confronto tra tutte le amministrazioni interessate, ciascuna delle quali è portatrice delle istanze proprie del settore di competenza.

L'Ufficio ha, inoltre, partecipato a un incontro con gli esperti degli Stati membri organizzato dalla Commissione sulla materia.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento è stata valutata ma disattesa, stante la necessità di recepire la decisione quadro del Consiglio 2003/568/GAI in materia di corruzione nel settore privato, in ossequio alla delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), più volte sollecitata dai competenti organi dell'Unione europea.

La mancata piena attuazione della decisione-quadro esporrebbe il nostro Paese ad una possibile procedura di infrazione per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Tenuto conto dei limiti stringenti imposti dalla decisione quadro, che non lascia ampi margini di discrezionalità, e della necessità di completare il suo recepimento, già parzialmente avvenuto con l'articolo 1 comma 76 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e con l'articolo 12, comma 1, lett. a), della legge 27 maggio 2015, n. 69, che ha modificato l'articolo 25 ter, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2001, non è stata presa in considerazione alcuna opzione alternativa.

L'opzione regolatoria prescelta privilegia invero il livello minimo di regolazione previsto dalla decisione quadro, ritenuto sufficiente per raggiungere l'obiettivo prefissato.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni:

L'opzione scelta non presenta svantaggi. Il presente intervento regolatorio migliora il sistema giudiziario e, attraverso una più stretta collaborazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, offre un più elevato livello di tutela nella lotta alla criminalità nazionale e transnazionale, a tutto vantaggio della sicurezza dei cittadini, delle piccole, medie e grandi imprese.

E' ragionevole attendersi un incremento dei procedimenti penali per siffatte fattispecie e, conseguentemente, un aumento delle risorse finanziarie recuperate dallo Stato sottraendole alle pratiche corruttive nel settore privato. L'incremento della fiducia nel corretto funzionamento del mercato, sia da parte dei cittadini che degli investitori esteri, si tradurrà in una maggiore salute del sistema produttivo.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

Non derivano oneri amministrativi in capo alle P.M.I.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese:

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie sopra indicate.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione:

L'attuazione dell'intervento avviene tramite le risorse e le strutture interne dell'amministrazione giudiziaria, la quale è in grado di adottare immediatamente le nuove norme senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e attraverso le strutture già esistenti. Pertanto, non sono previsti fattori che possano incidere negativamente sugli effetti prodotti dall'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'eventuale incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, è correlata alla maggiore efficienza nella repressione di fenomeni di corruzione in ambito privato, con conseguenti effetti positivi sulla competitività del Paese a livello internazionale, con particolare riferimento allo spazio dell'Unione europea. Si richiama quanto argomentato nella sezione 5 lettera A) sulle ricadute positive di un più efficiente funzionamento del mercato e di una maggiore trasparenza nella gestione delle imprese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Sono soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio i magistrati, i funzionari e gli operatori dell'amministrazione della giustizia.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento perché diretto a soggetti specializzati. Il testo verrà diffuso in rete mediante il sito *web* del Ministero della giustizia.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio in esame verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

Ad oggi, risulta un numero esiguo di processi in relazione al reato di corruzione tra privati, come è documentato dai seguenti dati statistici:

Procedimenti iscritti e definiti nei tribunali italiani contenenti il reato di corruzione tra privati (art. 2635 cc)

Sezione di tribunale	2013		2014	
	iscritti	definiti	iscritti	definiti
Gip Gup	8	11	8	6
Dibattimento	2	2	0	0

Copertura Gip Gup pari al 67% per il 2013 e al 41% per il 2014

Copertura Dibattimento pari al 72% per il 2013 e al 37% per il 2014

Ci si attende un incremento del numero dei processi, allo stato non quantificabile.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi dei flussi e dei dati statistici di cui alla Sez. I, lettera C).

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo si adegua al livello minimo di regolazione dell'Unione europea.